



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

05893/04M

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE SECONDA CIVILE

VENUTA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. Raffaele	CORONA	- Presidente -	R.G.N. 4790/01
Dott. Alfredo	MENSITIERI	- Consigliere -	Cron. 11452
Dott. Giandonato	NAPOLETANO	- Consigliere -	Rep. 1408
Dott. Lucio	MAZZIOTTI DI CELSO		Ud. 18/11/03
		- Rel. Consigliere -	
Dott. Emilio	MIGLIUCCI	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

LAVFER SRL, corrente in ACQUA LAGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore ENZO PAOLINI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato ALDO VALENTINI, giusta delega in atti;



- ricorrente -

contro

INCOMETAL ITAL SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore CESARE MEDAGLIONI, elettivamente domiciliato in ROMA VLE REGINA MARGHERITA 294, presso

2003

1558



lo studio dell'avvocato ANGELO VALLEFUOCO, che lo difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO GIORGETTI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2395/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 06/10/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/03 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;

udito l'Avvocato RANCINI Paolo deposita delega dell'Avvocato Aldo VALENTINI difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e chiede di poter produrre copia autentica sentenza tra le stesse parti e certificato di pendenza di causa in appello;

udito l'Avvocato DIPASQUALE Luciano con delega dell'Avvocato Angelo VALLEFUOCO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso e si oppone alla produzione;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.



Svolgimento del processo

Con decreto del 9/7/1993 il presidente del tribunale di Milano ingiungeva alla s.r.l. Lav Fer di pagare alla s.r.l. Incometal Italiana £ 543.060.502 a titolo di residuo prezzo di una fornitura di nastri di acciaio ordinata dall'ingiunta il 17/10/1989.

La società Lav Fer proponeva opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna della Incometal Italiana al pagamento – anche a titolo di risarcimento del danno – di £ 400.000.000.

La società Incometal Italiana, costituitasi, chiedeva il rigetto dell'opposizione e, in ogni caso, la condanna dell'opponente al pagamento di £ 543.060.502.

Con ordinanza ex articolo 186 quater c.p.c. il giudice istruttore: condannava la Lav Fer a pagare alla Incometal Italiana £ 462.027.330; rigettava ogni altra domanda; condannava l'opponente alle spese del giudizio.

La Lav Fer dichiarava di rinunciare alla sentenza e proponeva appello chiedendo che: a) la menzionata ordinanza ed il decreto opposto fossero revocati ed annullati; b) il contratto 17/10/1989 fosse dichiarato risolto consensualmente o per inadempimento dell'appellata; c) quest'ultima fosse condannata a pagarle £ 452.000.000; d) le somme eventualmente ritenute dovute all'appellata fossero compensate con il credito di essa appellante.

Con sentenza 6/10/2000 la corte di appello di Milano: 1) in parziale riforma dell'ordinanza impugnata condannava la s.r.l. Lav Fer a pagare alla Incometal Italiana £ 451.027.330; 2) dichiarava che, con l'impugnato provvedimento, non era stata emessa alcuna pronuncia sulla domanda riconvenzionale e che tale domanda era inammissibile in sede di appello. La corte di



merito osservava: che era infondata la censura secondo cui, trattandosi nella specie di causa di opposizione a decreto ingiuntivo, l'istanza di pronuncia dell'ordinanza ex articolo 186 quater c.p.c. era inammissibile; che, infatti, se il decreto opposto è sprovvisto di esecutività, è possibile emettere l'ordinanza di cui al citato articolo in seguito alla valutazione del raggiungimento della prova; che nemmeno si poteva ritenere inammissibile l'istanza ex articolo 186 quater c.p.c. sol perché, essendo l'ordinanza suscettibile di passaggio in giudicato, dalla sua pronuncia potrebbe in astratto discendere la coesistenza di una pluralità di giudicati (decreto ed ordinanza); che, al contrario, la decisione contenuta nell'ordinanza non esonera il giudice dall'emettere la sentenza e non esaurisce il suo potere/dovere rispetto alle questioni oggetto dell'ordinanza stessa; che nella specie il giudice istruttore aveva ritenuto inammissibili le prove richieste dalla Lav Fer e, quindi, non vi era altra attività istruttoria da espletare; che le censure relative alla complessità del giudizio, o alla carenza di prova, o all'allegato inadempimento, non concernevano l'ammissibilità della pronuncia dell'ordinanza, ma la fondatezza della stessa; che era infondata anche la censura circa l'inammissibilità della pronuncia dell'ordinanza per l'asserita impossibilità di separazione della domanda di condanna dalle altre e circa la ritenuta infondatezza della domanda riconvenzionale; che l'articolo 186 quater può avere per oggetto tutto o parte del giudizio e, in quest'ultimo caso, la conversione dell'ordinanza in sentenza comporta la separazione delle domande sulle quali il giudice non è stato chiamato o non poteva essere chiamato a pronunciarsi in via anticipata; che nel caso in esame il giudice istruttore non aveva esaminato la domanda riconvenzionale e non aveva pronunciato su



tale domanda in ordine alla quale la Lav Fer non aveva proposto istanza a norma dell'articolo 186 quater c.p.c.; che quindi, avendo avuto l'ordinanza per oggetto parte del tema del giudizio, la conversione di tale ordinanza in sentenza, a seguito della rinuncia della Fer Lav, aveva comportato la separazione della domanda riconvenzionale dalla domanda della Incometal Italiana; che dalla corrispondenza tra le parti non si poteva evincere un riconoscimento da parte della venditrice del difetto di qualità (impossibilità della lamiera di prestarsi alla zincatura a caldo) contestatole dall'appellante; che l'Incometal non aveva riconosciuto il difetto di qualità della merce, ma aveva solo manifestato la volontà di risolvere in via transattiva la controversia; che i capitoli di prova testimoniali articolati dall'appellante erano tutti, per vari motivi, inammissibili; che, ai fini della risoluzione della controversia, erano decisive le risultanze del contratto di cui alla conferma dell'ordine di acquisto del 17/10/1989; che in tale ordine di acquisto la Lav Fer aveva genericamente chiesto acciaio idoneo alla zincatura a caldo, senza alcuna indicazione di specifiche caratteristiche tecniche, quali ad esempio il contenimento nell'acciaio di una percentuale di silicio non superiore ad un dato limite; che, secondo il c.t.u., tutto il materiale in questione era zincabile a caldo; che, quindi, la Incometal aveva fornito alla Lav Fer materiale conforme a quello ordinato e non si era resa inadempiente al contratto stipulato il 17/10/1989; che, come risultava dall'esame dell'ordinanza, il G.I. aveva pronunciato solo sull'istanza della Incometal, mentre non aveva esaminato la domanda riconvenzionale della Lav Fer; che pertanto l'ordinanza aveva acquistato efficacia di sentenza impugnabile solo per la parte concernente la



domanda della Incometal e non per la domanda riconvenzionale sulla quale il tribunale non aveva ancora deciso.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Milano è stata chiesta dalla s.r.l. Lav Fer con ricorso affidato a tre motivi illustrati da memoria. La s.r.l. Incometal Italiana ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la s.r.l. Lav Fer denuncia violazione degli articoli 186 quater, 648 e 653 c.p.c. La ricorrente deduce che né l'ordinanza del G.I., né la sentenza impugnata hanno revocato il decreto opposto, né hanno deciso sul presupposto su cui è legata la domanda riconvenzionale, ossia l'esistenza dell'inadempimento e la sua gravità. Da ciò la concreta possibilità di un contrasto di giudicati: l'estinzione del giudizio di merito, infatti, comporterebbe il consolidarsi del decreto ingiuntivo e l'ordinanza ex articolo 186 quater c.p.c. potrebbe costituire cosa giudicata. La pronuncia di tale ordinanza è inoltre inammissibile nel caso – quale quello in esame – di cumulo di domande contrapposte e in tutte le ipotesi in cui si verta in tema di opposizione a decreto ingiuntivo e, in particolare, nei casi in cui nel giudizio di opposizione sussista (come nella specie) una riconvenzionale intimamente connessa. Il provvedimento ex articolo 186 quater deve infatti riguardare l'intera controversia e non può essere limitato ad un capo della domanda o ad una sola delle domande oggetto di causa. Proprio per l'impossibilità per il giudice di pervenire, nel contesto dell'ordinanza ex articolo 186 quater c.p.c., alla simultanea cognizione della domanda riconvenzionale, è palese la nullità dell'ordinanza in questione stante il divieto di ricorrervi in cause inscindibili.



Il motivo è infondato.

Molte delle questioni sollevate dalla ricorrente con il motivo in esame sono state di recente affrontate da questa Corte e risolte prevalentemente – dopo alcune incertezze e divergenze iniziali – con l'affermazione dei seguenti principi dai quali il Collegio ritiene di non doversi discostare anche perché rispettosi del valore costituzionale (articolo 111 Costituzione) della ragionevole durata del processo che deve essere utilizzato come canone interpretativo dell'istituto di cui all'articolo 186 quater c.p.c.

L'utilizzazione dell'ordinanza anticipatoria di condanna ex articolo 186 quater c.p.c. è ammissibile anche nell'ipotesi di processi "cumulativi", ossia di giudizi in cui siano cumulate più domande proposte nei confronti di una o più parti. In tal caso il giudice, provvedendo solo su una o più delle domande, deve limitare la statuizione delle spese relative alla parte della causa che costituisce oggetto dell'ordinanza anticipatoria (sentenza 27/6/2002 n. 9379).

Del pari la detta ordinanza è pronunciabile nei processi litisconsortili (anche a litisconsorzio necessario). In tali processi la dichiarazione di rinuncia alla pronuncia della sentenza è idonea a determinare la trasformazione della concessa ordinanza anticipatoria di condanna in sentenza impugnabile anche se fatta da una sola delle parti destinatarie dell'ordine di pagamento (sentenze 8/3/2002 n. 3434; 29/10/2001 n. 13397).

L'ordinanza in questione può altresì essere emessa nell'ipotesi di processi in cui siano state proposte domanda principale e domanda riconvenzionale. Rientra tra i poteri discrezionali (e non sindacabili) del giudice quello di decidere di pronunciare nel merito di una richiesta ex articolo 186 quater



c.p.c. nei giudizi cumulativi e, in particolare, di decidere sulla domanda principale separatamente da quella riconvenzionale. Può quindi verificarsi, ove sia presentata solo da una parte l'istanza ex articolo 186 quater c.p.c. (o presentata da entrambe ma accolta per una), la trasformazione dell'ordinanza in sentenza impugnabile a seguito di rinuncia della parte intimata alla pronuncia della sentenza.

Si determina in tal modo una separazione della cause: una già definita con ordinanza avente efficacia di sentenza impugnabile ed una destinata a concludersi con la pronuncia della sentenza al termine del giudizio di cognizione di primo grado.

Ciò deve ritenersi ammissibile anche quando - come si è verificato nel caso in esame - la domanda principale e quella riconvenzionale siano connesse, logicamente incompatibili (ossia contrapposte reciprocamente) e la relativa istanza sia stata proposta da una sola delle parti. Infatti (come chiarito con la sentenza 13/2/2002 n. 2084) il ragionamento posto a base "della compatibilità tra istanza di una parte e decisione separata delle domande principale e riconvenzionale conserva la sua validità anche nel caso in cui non sia possibile avere una decisione separata". E' quindi affidata alla valutazione del giudice istruttore l'opportunità di dichiarare inammissibile la detta istanza e rimettere le parti al Collegio (per la ravvisata necessità di trattazione congiunta della due domande), ovvero accogliere in parte o totalmente l'istanza pronunciando la richiesta ordinanza: in tale seconda ipotesi non si verifica immediatamente una definitiva separazione della trattazione delle due domande perché l'ordinanza, pur se costituisce titolo esecutivo, ha natura provvisoria ed è modificabile e revocabile con la sentenza



che definisce il giudizio se la parte intimata - non esercitando la facoltà di rinunciare alla pronuncia della sentenza concessagli dall'ultimo comma dell'articolo 186 quater c.p.c. - consente che l'intero processo prosegua verso la decisione definitiva contro la quale saranno poi ammessi i normali mezzi di impugnazione.

Se invece l'intimato rinuncia alla sentenza (che dovrebbe emettere il Collegio il quale potrebbe ipoteticamente pervenire ad una decisione diversa da quella adottata con l'ordinanza) si produrranno gli effetti della decisione impugnabile sugli accertamenti effettuati dal giudice istruttore in ordine agli elementi costitutivi del diritto fatto valere dalla parte istante, con conseguente passaggio al giudice di appello del compito di riesaminare l'accertamento dei fatti come operato dal giudice istruttore. Avverso l'ordinanza si possono infatti proporre i mezzi di impugnazione azionabili contro la sentenza: la causa, quindi, si trasferisce sull'intero oggetto dell'istanza dal primo giudice al secondo il quale - se non ritiene (per evitare il possibile contrasto di giudicati) di dover sospendere il giudizio ex articolo 295 c.p.c. in attesa della definizione dell'altro connesso procedimento relativo alla domanda riconvenzionale - dovrà decidere la controversia nel merito. Va aggiunto che non sono ravvisabili le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice previste dall'articolo 354 c.p.c. nel caso di eventuale "violazione della legge processuale in cui il giudice istruttore possa essere incorso nella pronuncia dell'ordinanza, quand'anche dia luogo a nullità dell'ordinanza" (sentenza 13/2/2002 n. 2079).

Nell'ipotesi sopra considerata si verifica una separazione tra la domanda in relazione alla quale vi è stato accoglimento dell'istanza ex articolo 186



quater c.p.c. e la contrapposta domanda per la quale non vi è stata presentazione di detta istanza o vi è stato rigetto della stessa. Mentre la causa concernente quest'ultima domanda è destinata a concludersi con la pronuncia del giudice di primo grado, il giudizio relativo alla prima domanda è trasferito al giudice di appello il quale potrà di ufficio o su istanza di parte (nella specie non formulata dalla società ricorrente in sede di gravame) sospendere il giudizio ove ravvisi gli estremi di cui all'articolo 295 c.p.c. La Lav Fer. peraltro, non ha lamentato la mancata sospensione del giudizio che configura un *error in procedendo* non rilevabile di ufficio.

Va evidenziato che la descritta anomala situazione processuale (per la separazione di domanda connesse e contrapposte) si verifica per effetto della dichiarazione di rinuncia alla sentenza che è espressione della scelta difensiva della parte intimata evidentemente interessata a convertire l'ordinanza in sentenza immediatamente impugnabile anche al fine di non adempiere all'ordine e di ottenere l'inibitoria ex articolo 283 c.p.c. con la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

Nell'operare tale scelta la parte intimata in sostanza accetta la separazione delle due incompatibili domande, con conseguente impossibilità per il giudice di appello di esaminare in ogni caso (anche in ipotesi di ritenuta fondatezza dei motivi di gravame) la domanda in relazione alla quale non era stata proposta (o era stata rigettata) l'istanza ex art. 186 quater c.p.c. e quindi, non vi era stata una pronuncia da parte del primo giudice.

Invece, in mancanza di detta scelta, sarebbe stato compito del Collegio in primo grado provvedere ad una nuova valutazione complessiva e ad un nuovo esame completo della controversia nella sua interezza.



Dalle considerazioni che precedono deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, l'emanazione dell'ordinanza in questione è possibile anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nell'ipotesi - ricorrente appunto nella specie - in cui il provvedimento monitorio non sia stato dichiarato provvisoriamente esecutivo al momento della pronuncia o nel corso del giudizio.

In proposito va osservato che al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si applicano tutti gli istituti di carattere generale ivi compreso quello disciplinato dall'articolo 186 quater c.p.c. A nulla vale, per ritenere il contrario, l'obiezione relativa all'astratta possibilità di una duplicazione di titoli esecutivi verificabile in caso di eventuale estinzione del giudizio di opposizione o di rinuncia dell'intimato alla sentenza. Il procedimento, fatta eccezione per le ipotesi di estinzione e di rinuncia, normalmente non si esaurisce con l'emanazione dell'ordinanza prevista dall'art. 186-quater, ma è destinato a concludersi con la pronuncia della sentenza, con la quale, oltre a statuirsi in ordine ad altre possibili domande, può eventualmente essere revocata l'ordinanza stessa.

Detta ordinanza è un provvedimento anticipatorio ed è sostanzialmente provvisorio in quanto destinato ad essere assorbito nella sentenza ed i cui effetti sono in via normale definitivamente confermati o modificati o posti nel nulla con la sentenza conclusiva del giudizio di cognizione, con conseguente impossibilità di formazione di duplicazione di titoli esecutivi.

In ogni caso, ove ciò dovesse verificarsi (per rinuncia della parte intimata alla sentenza o per estinzione del giudizio di opposizione), il debitore in



sede esecutiva può agevolmente paralizzare l'eventuale duplicazione di pretesa da parte del creditore.

Va altresì aggiunto che nel caso in esame deve ritenersi che con l'ordinanza in questione sia stato implicitamente revocato il decreto ingiuntivo opposto atteso che il giudice istruttore ha condannato la società opponente (ossia la Lav Fer) a pagare una somma diversa (e superiore) rispetto a quella indicata nel provvedimento monitorio.

Deve quindi concludersi che correttamente la corte di appello ha affermato: a) che il giudice istruttore, all'esito di una sua valutazione discrezionale, ben poteva non rimettere le parti al Collegio ed invece esaminare nel merito l'istanza ex articolo 186 quater c.p.c. presentata dalla Incometal; b) che il giudice istruttore non poteva esaminare la domanda riconvenzionale proposta dalla società Lav Fer la quale non aveva formulato analoga istanza; b) che a seguito della dichiarazione di rinuncia alla sentenza da parte della intimata Lav Fer l'ordinanza del giudice istruttore aveva acquistato efficacia di sentenza limitatamente alla domanda della Incometal oggetto di detta ordinanza e non anche in relazione alla domanda riconvenzionale della Lav Fer sulla quale non vi era ancora una pronuncia del tribunale.

Nel giudizio relativo alla domanda riconvenzionale della Lav Fer dovranno essere individuati e valutati gli effetti e le conseguenze, sulla decisione in ordine a tale domanda, derivanti dalla pronuncia definitiva e passata in giudicato in ordine alla connessa e contrapposta domanda principale proposta dalla Incometal.

In definitiva devono ritenersi insussistenti le violazioni delle norme di rito indicate nel motivo di ricorso in esame.



Con il secondo motivo di ricorso la Lav Fer denuncia violazione degli articoli 1362, 1366, 1367, 1490 e 1735 e dei principi in tema di onere della prova. Ad avviso della ricorrente la corte di appello ha fondato il proprio convincimento sulla circostanza secondo cui non vi sarebbe stato da parte della Incometal né riconoscimento dei vizi né inadempimento. Contraddittoriamente, però, sia la corte di appello che il G.I. hanno disatteso la richiesta di prova testimoniale articolata su capitoli che non erano inammissibili e che erano collegati alla denuncia ed al riconoscimento dei vizi. Erroneamente la corte di merito ha affermato, tra l'altro, che i documenti in atti provenienti dalla Incometal erano proposte transattive, così obliterando che anche una simile proposta può contenere il riconoscimento dei vizi. La corte di appello ha altresì errato nell'escludere nella scrittura del 12/10/1990 il riconoscimento dei vizi del materiale fornito: in tal modo il giudice di secondo grado ha violato gli articoli 1362, 1366 e 1367 c.c. Del pari errata è la sentenza impugnata nella parte relativa alla totale elisione della caratteristica "prima scelta" inserita nell'ordine. La corte milanese ha anche disatteso i documenti contrari in atti e le prove per testi formulate da essa ricorrente. Alla pretesa inesistenza del riconoscimento dei vizi la corte è anche pervenuta valutando le dichiarazioni rese dal rappresentante della società appellata, nonché i documenti in atti, che mostrano altra evidenza. Costituisce errore di diritto e di motivazione interpretare la decisione Incometal di accettare la restituzione di una parte consistente della fornitura, dopo le contestazioni ricevute, non come riconoscimento dei vizi bensì come circostanza contraria. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge sostenendo che la corte di appello ha stravolto i dati della c.t.u. arrivando ad affermare, contrariamente

A handwritten signature or mark is located on the right side of the page, approximately halfway down.



alle risultanze di fatto, che la fornitura era conforme alle norme DIN ed all'ordinativo. La richiesta documentata di ottenere "materiale di prima scelta" esimeva essa ricorrente dall'obbligo di prefigurarsi particolari modalità operative. Il giudice del merito ha accettato in toto le opzioni della società appellata - smentite in fatto e mal percepite - ed ha letto la relazione del c.t.u. in modo contrario alle oggettive risultanze dalle quali si doveva desumere l'inadempimento della Incometal. La caratteristica peculiare che essa Lav Fer aveva richiesto nell'ordine era la "zincabilità a caldo" "di prima scelta": da ciò consegue l'inottemperanza alle caratteristiche richieste per l'inidoneità del materiale fornito ad essere zincato senza particolari procedure. L'Incometal ha quindi consegnato merce che non aveva le caratteristiche richieste ed ha poi riconosciuto accettando la risoluzione del contratto.

Le dette censure - da esaminare insieme per la loro evidente e stretta connessione o interdipendenza - sono infondate risolvendosi tutte essenzialmente, quale più quale meno e pur se titolate come violazione di legge e come vizi di motivazione, nella prospettazione di una diversa analisi del merito della causa, inammissibile in sede di legittimità, nonché nella pretesa di contrastare il risultato dell'attività svolta dalla corte di appello in ordine: alla valutazione ed all'apprezzamento dei fatti e delle risultanze probatorie; all'esame dei documenti esibiti; all'interpretazione del contenuto di scritture private ed all'individuazione dei relativi effetti; alla valutazione della relazione del c.t.u.; all'avvenuto o meno riconoscimento dei vizi da parte della fornitrice Incometal. Trattasi di attività che sono tutte prerogativa del giudice del merito (per l'accertamento del riconoscimento dei vizi: da ultimo sentenza di questa Corte 16/7/2002 n. 10288) e la cui motivazione non è



sindacabile in sede di legittimità se – come nella specie – sufficiente ed esente da vizi logici e da errori di diritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza.

Nel caso in esame non sono ravvisabili né i lamentati vizi di motivazione, né le asserite violazioni di legge: la sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto.

Come riportato nell'esposizione in fatto che precede, la corte di appello ha proceduto alla disamina di tutti gli elementi acquisiti al processo e, sulla base di fatti qualificanti, ha coerentemente ritenuto: a) insussistente il riconoscimento da parte della Incometal dei vizi denunciati dalla Lav Fer; b) manifestata dalla Incometal solo la volontà di risolvere la vertenza in via transattiva; c) inammissibile la prova per testi chiesta dalla società appellante; d) avvenuta la consegna da parte della società appellata di merce conforme a quella ordinata dalla Lav Fer.

La corte di merito è pervenuta alle dette conclusioni attraverso complete argomentazioni, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze di causa e delle prove acquisite con particolare riferimento: alle pattuizioni concordate dalle parti nel contratto di cui alla conferma di acquisto del 17/10/1989; al contenuto della corrispondenza tra i contraenti ed all'accordo dagli stessi raggiunto con atto del 12/10/1990; al comportamento tenuto dalla Incometal; alla relazione del c.t.u.



Il giudice di appello ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esponendo le ragioni del suo convincimento. Alle dette valutazioni la società ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.

Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte territoriale, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi della Incometal, ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi della Lav Fer.

Sono pertanto insussistenti gli asseriti vizi di motivazione e le dedotte violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito.

In definitiva, poiché resta istituzionalmente preclusa in sede di legittimità ogni possibilità di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non può la ricorrente pretendere il riesame del merito sol perché la valutazione delle accertate circostanze di fatto come operata dalla corte di appello non collima con le sue aspettative e confutazioni.

Occorre inoltre segnalare che le censure e le critiche concernenti l'asserito omesso o errato esame delle risultanze istruttorie (prove testimoniali, corrispondenza tra le parti, dichiarazioni rese dal rappresentante della Incometal, contenuto della scrittura del 12/10/1990, relazione peritale) indicate in ricorso non sono meritevoli di accoglimento, oltre che per l'incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, anche



per la loro genericità in relazione all'erroneità in cui sarebbe incorso la corte di merito nell'interpretare e nel valutare le risultanze probatorie.

Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l'onere (in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell'asserito errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassazione accertare – sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative – l'incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perché relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata. Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non o mal esaminate siano tali da invalidare l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento si è formato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base.

Al riguardo è sufficiente ribadire che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla vertenza, si da far ritenere che quella circostanza se fosse stata considerata avrebbe portato ad una decisione diversa.

Nella specie il ricorso è carente sotto l'indicato aspetto in quanto non riporta il contenuto specifico e completo delle prove documentali e testimo-



niali cui si fa cenno nelle censure in esame e non fornisce alcun dato valido per ricostruire, sia pur approssimativamente, il senso complessivo di tali risultanze probatorie. La detta omissione non consente di verificare l'incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo mossi dal ricorrente.

Sotto altro aspetto le censure concernenti gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dal giudice di appello nel ricostruire i fatti di causa sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l'impugnata sentenza sarebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una mera svista materiale degli atti di causa. Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità (sentenze 9/8/2002 n. 12807; 1/6/2002 n. 7965; 3/2/2000 n. 1195).

Infine, in ordine alle censure svolte con il secondo motivo di ricorso circa la mancata ammissione della chiesta prova testimoniale, si impone il preliminare rilievo della genericità della loro formulazione, essendo omessa la puntuale indicazione delle specifiche circostanze sulle quali avrebbe dovuto svolgersi la prova testimoniale rifiutata dalla corte di appello e riducendosi la doglianza ad una apodittica affermazione di rilevanza in *re ipsa* da riconoscere al contenuto dei capitoli di prova come articolati. Costituisce, invero, *jus receptum* che il ricorrente il quale, in sede di legittimità, denunci la mancata ammissione, da parte del giudice del merito, di una prova testimo-



niale, ha l'onere di indicare specificatamente le circostanze che formavano oggetto della prova al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la Corte di Cassazione deve essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (nei sensi suddetti, sentenze di questa Corte 29/10/2001 n. 13413; 10/10/2000 n. 13483; 12/5/2000 n. 6115; 12/5/1999 n. 4684; 24/2/1998 n. 1988).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Per la sussistenza di giusti motivi le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Roma 18 novembre 2003

Il consigliere estensore

Il presidente

IL CANCELLIERE C1

Paolo Talarico

Paolo Talarico

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

24 MAR. 2004

Roma

IL CANCELLIERE C1

Paolo Talarico